



ASTI Servizi Pubblici S.p.A.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI, DELLE OPERE D'ARTE ACCESSORIE E DELLE STRUTTURE EDILI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA E' AFFIDATA AD A.S.P. S.p.A. INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
NORME GENERALI

Elaborato n. 2

IL CAPO SERVIZIO  
geom. Luigi Romani

IL RESPONSABILE  
DEL PROGETTAMENTO  
(Ing. ...)

rev.	data	descrizione	approv.	data
Scala			Data redazione Maggio 2017	

PROGETTO ESECUTIVO

## SOMMARIO

CAPO I: NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
3.1. FIGURE PROFESSIONALI .....	4
3.2. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	4
3.3. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	4
3.4. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	5
3.5. MEZZI DELL'APPALTATORE.....	6
3.6. MODALITA' PER GLI INTERVENTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.....	6
ART. 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTITUENTI L'APPALTO E UBICAZIONE IMPIANTI.....	6
ART. 5 - LAVORI SU SEDIMI APERTI AL PUBBLICO TRANSITO .....	7
CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	8
ART. 6 - INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEL C.S.A.....	8
ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	8
ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO.....	8
ART. 10 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	9
ART. 11 - RIFERIMENTI A CAPITOLATI, LEGGI E REGOLAMENTI .....	9
CAPO III: TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	10
ART. 12 - DURATA DELL'APPALTO.....	10
ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI.....	10
ART. 14 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
ART. 15 - PENALI .....	10
ART. 16 - ORDINI DI SERVIZIO _ DIREZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
CAPO IV : DISCIPLINA ECONOMICA.....	13
ART. 18 - ANTICIPAZIONE .....	13
ART. 19 - DOCUMENTI CONTABILI.....	13
ART. 20 - ACCERTAMENTO e MISURAZIONE DEI LAVORI .....	13

ART. 21 -	NORME PER LA MISURA E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	13
CAPO V:	CONTABILITA' E MISURAZIONI .....	14
ART. 22 -	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI .....	14
ART. 23 -	PAGAMENTI IN ACCONTO .....	14
ART. 24 -	PAGAMENTO DEL SALDO .....	15
ART. 25 -	REVISIONE PREZZI .....	15
ART. 26 -	LAVORI E PREZZI NON PREVISTI .....	15
ART. 27 -	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	15
CAPO VI:	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	15
ART. 28 -	CAUZIONE PROVVISORIA .....	15
ART. 29 -	CAUZIONE DEFINITIVA .....	15
ART. 30 -	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE .....	16
ART. 31 -	STIPULAZIONE ED ESECUTORIETA' DEL CONTRATTO .....	17
ART. 32 -	SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	18
CAPO VII -	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	18
ART. 33 -	CONDOTTA DEI LAVORI E TERMINI DI ESECUZIONE .....	18
CAPO VIII -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	19
ART. 34 -	SUBAPPALTO .....	19
ART. 35 -	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	20
ART. 36 -	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	20
CAPO IX -	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	21
ART. 37 -	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI .....	21
ART. 38 -	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA .....	21
ART. 39 -	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA – VERIFICHE E CONTROLLI PRESSO LE AREE DI CANTIERE .....	21
CAPO X -	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....	22
ART. 40 -	MANTENIMENTO DELLE OPERE ESEGUITE .....	22
ART. 41 -	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE .....	22
ART. 42 -	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI .....	23
CAPO XI –	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO .....	23
ART. 43 -	ACCORDO BONARIO .....	23

ART. 44 -	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	24
ART. 45 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE LAVORI.....	24
ART. 46 -	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	26
ART. 47 -	ASSUNZIONE E ASSICURAZIONE DEL PERSONALE .....	26
ART. 48 -	CODICE ETICO D. LGS. N.231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI .....	27
CAPO XII -	NORME FINALI.....	27
ART. 49 -	QUALITÀ DEI MATERIALI IN GENERE .....	27
ART. 50 -	FORNITURE MATERIALI.....	27
ART. 51 -	TERRE E ROCCE DA SCAVO .....	28
ART. 52 -	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	28
ART. 53 -	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	28
ELENCO COMUNI	GESTIONE RETE FOGNARIA ALLEGATO "A" .....	30

## **CAPO I: NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO**

### **ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il presente "Capitolato Speciale" regola le modalità e le condizioni con le quali il A.S.P. S.p.A. (in seguito per brevità denominato Stazione Appaltante) affida alle Imprese aggiudicatarie (in seguito per brevità denominate Appaltatore) l'appalto per:

**L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI, DELLE OPERE D'ARTE ACCESSORIE E DELLE STRUTTURE EDILI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE È STATA AFFIDATA AD A.S.P. S.p.A. INCLUSI IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24**

I rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono regolati dal Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000 e s.m.i.) e dal contratto di Appalto. Per quanto non specificatamente espresso nel presente Capitolato Speciale di Appalto si farà riferimento al Capitolato generale d'appalto, al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile ed alle specifiche tecniche della Stazione Appaltante.

In caso di rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari opere o tecnologie utilizzate, si farà riferimento alle Norme Tecniche Italiane (serie UNI). Qualora l'esecuzione di determinate opere comportasse fasi di lavoro in comune con altre Imprese, potranno essere stabilite speciali deroghe al presente Capitolato secondo quanto stabilito dal contratto.

L'importo indicativo dei lavori oggetto dell'appalto ammonta a **€. 265.000,00** suddiviso come segue

<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI, DELLE OPERE D'ARTE ACCESSORIE E DELLE STRUTTURE EDILI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI ASTI E DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA È AFFIDATA AD A.S.P. S.p.A. INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ FESTIVA E FERIALE 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24.</b>	
	<b>245.300,00</b>
<b>Totale</b>	<b>245.300,00</b>
Incidenza mano d'opera pari al 56% = €. 137.200,00	
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>19.700,00</b>
<b>Sommano</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Ente Appaltante</b>	
Pubblicità e Commissioni giudicatrici	<b>500,00</b>
Lavori imprevisti	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione dell'Ente Appaltante</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>268.500,00</b>

Trattasi di lavori rientranti nella categoria: OG6 classe 1<sup>^</sup>

## **ART. 2 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

I lavori verranno appaltati ed aggiudicati secondo le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si applica ai prezzi unitari di cui all'elaborato progettuale "Elenco Prezzi Unitari" i quali – ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori – sono vincolanti ed utilizzabili per la definizione, valutazione e contabilizzazione anche di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dei lavori presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

L'Impresa dà atto che le DISPOSIZIONI TECNICHE hanno carattere di massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorità e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento delle sole opere provvisorie eventualmente già eseguite relative a lavori di cui era prevista l'esecuzione e in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

## **ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **3.1. FIGURE PROFESSIONALI**

La Stazione Appaltante avrà cura di comunicare all'Appaltatore i nominativi delle seguenti figure professionali:

- Direttore Lavori;

L'Appaltatore avrà cura di comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo delle seguenti figure professionali:

- Direttore Cantiere;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

### **3.2. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Sono a carico della Stazione Appaltante:

- l'ottenimento dei permessi pubblici ;
- gli oneri per simili manomissione/occupazione suolo pubblico;
- la notifica all'Ente Territoriale competente in ottemperanza all'art.99 del D. Lgs. 81/2008.
- permessi per interruzione/deviazione traffico veicolare

### **3.3. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore:

- il personale, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d'opera e tutto quanto necessario per il corretto e completo svolgimento dei lavori;
- ricerca presenza sottoservizi
- la richiesta e l'ottenimento dei permessi per l'installazione del cantiere;
- la richiesta e l'ottenimento dei permessi per la realizzazione degli accessi ai luoghi di lavoro;
- la richiesta e l'ottenimento dei permessi per l'uso delle discariche;
- i danni diretti e indiretti provocati a cose, colture, frutti pendenti al di fuori della pista prevista di larghezza massima ml. 6.00;
- i danni provocati alle strade e ai manufatti sia pubblici che privati utilizzati per accedere coi mezzi e le attrezzature ai luoghi di lavoro.
- installazione impianto semaforico o utilizzo di movieri
- predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza del D.Lgs 81/2008 ed il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Nel prosieguo del presente Capitolato Speciale con le dizioni:

- a carico dell'Appaltatore;
- a sue spese;
- a sue cura e spese;
- a cura ed onere dell'Appaltatore;
- senza alcun compenso

si intende che l'Appaltatore dovrà eseguire le opere indicate senza ricevere compensi specifici aggiuntivi, in quanto tali opere si considerano remunerate perché comprese nel prezzo di scavi, rinterri, ripristini, posa condotte ecc..

### **3.4. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore sarà comunque responsabile:

- dei danni causati dai suoi lavoratori;
- dei danni causati o subiti da terzi estranei ai lavori per cause dipendenti dai lavori stessi;
- dei danni, indennizzi o spese a cui la Stazione Appaltante risultasse obbligata a causa di inesatto, incompleto o mancato adempimento agli obblighi dell'Appaltatore;
- delle multe per inosservanza delle leggi o regolamenti vigenti.

L'Appaltatore solleverà la Stazione Appaltante nel modo più ampio e completo da ogni controversia o causa diretta o indiretta dipendente da infrazioni a leggi o regolamenti attualmente in vigore o che andranno in vigore in futuro che l'Appaltatore sia tenuto a osservare.

L'Appaltatore deve condurre i lavori con personale di provata capacità, idoneo, per numero e qualità e con idonee attrezzature e macchinari in quantità tale da far fronte alle necessità derivanti dagli ordini dei lavori programmati.

**Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell'Appaltatore, di idonea capacità tecnica, in qualità di Direttore Cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per l'Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione Lavori.**

L'Appaltatore è pertanto tenuto a contrarre con compagnie assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative che dovranno dare coperture, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni dei sinistri provocati da errori di progettazione o calcolo, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all'Appaltatore, nonché di esecuzione, anche se questa sia avvenuta per qualsiasi motivo in contrasto con le condizioni stabilite dal contratto d'appalto, ovvero con norme di legge e regolamenti.

La stipulazione di contratti di assicurazione che prevedono franchigie dovrà essere caso a caso autorizzata dalla Stazione Appaltante su richiesta scritta dell'Appaltatore, restando tuttavia sin d'ora stabilito che l'ammontare delle varie franchigie dovrà essere contenuto, a seconda delle partite, tra il decimo e il cinquantunesimo della cauzione, mentre la loro media non potrà mai superare il ventesimo della cauzione stessa.

Malgrado la concessa autorizzazione, la Stazione Appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la modifica delle polizze assicurative, con l'abolizione in tutto o in parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile giudizio, elevato.

**L'Appaltatore dovrà demolire e rifare, a suo totale carico, le opere che la Stazione Appaltante riconoscerà non eseguite a regola d'arte o in modo non conforme a quanto prescritto in Capitolato o nell'ordine impartito.**

**L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dirette ed indirette ed anche differite nel tempo, dovute ad inadeguato costipamento degli scavi e gli sarà pertanto fatto carico di eventuali maggiori addebiti trasmessi alla Stazione Appaltante dalle Proprietà per risanamento del rinterro, rifacimento del ripristino o ricariche conseguenti ad anomali cedimenti.**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante sia chiamata a rispondere del danno che si suppone cagionato dall'Appaltatore ad un terzo, provvederà a comunicare per iscritto (raccomandata A.R.) la richiesta di risarcimento del danno all'Appaltatore.

**In caso di inerzia, o comunque di assenza di efficace attivazione nei confronti della propria assicurazione, o direttamente nei confronti del danneggiato con adeguati riscontri scritti da parte dell'Appaltatore, che si protragga oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di cui sopra, la Stazione Appaltante avrà diritto di trattenere dai S.A.L. specifici la somma necessaria al risarcimento e definire direttamente il danno, tramite la corresponsione della predetta somma, rinunciando l'Appaltatore a qualsiasi contestazione od azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante stessa.**

Prima della chiusura del S.A.L. Finale dello specifico lavoro, tutte le richieste risarcitorie dovranno essere definite o, comunque, assunte o gestite direttamente dall'Appaltatore e/o dalla propria Compagnia di Assicurazione. Inoltre, tutte le spese ed indennizzi cui la Stazione Appaltante fosse obbligata o che alla stessa si fosse fatto carico per l'inesatto, incompleto o mancato adempimento degli obblighi dell'Appaltatore, nonché le multe per inosservanza dei Regolamenti in vigore o altro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Qualora lo stesso non provveda direttamente, si conviene che il loro importo sarà trattenuto dai suddetti pagamenti, o escusso dalla polizza fidejussoria.

Inoltre sarà anche responsabile:

- a) della fedele esecuzione dei lavori e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e a perfetta regola d'arte;
- b) dei movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi previsti dal capitolato.
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- h) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- i) la segnaletica orizzontale e verticale, qualora manomessa durante la fase esecutiva dei lavori.

### **3.5. MEZZI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà disporre di:

Macchine, mezzi e tutti gli attrezzi e i mezzi complementari e accessori per eseguire le opere a perfetta regola d'arte

### **3.6. MODALITA' PER GLI INTERVENTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI**

I lavori oggetto dell'appalto comprendono, marginalmente, interventi nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011, *"Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Pertanto in occasione di tali interventi dovranno essere impiegati lavoratori specificatamente formati ed addestrati, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 e dal DPR 177/2011.

### **ART. 4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTITUENTI L'APPALTO E UBICAZIONE IMPIANTI**

L'appalto comprende principalmente i seguenti lavori (elencati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Predisposizione e segnalazione del cantiere secondo le disposizioni delle norme di sicurezza e quelle del codice della strada;
- Taglio con appositi utensili anche diamantati e/o demolizione e/o rimozione di eventuali pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore e tipo nonché di murature e manufatti preesistenti;
- Esecuzione degli scavi a sezione obbligata ed in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la regolarizzazione anche manuale del fondo e la formazione delle nicchie;



- Esecuzione di scavi in galleria con eventuale impiego di spingitubo;
- Trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessità del rinterro o inadatti ad esso;
- Riparazione di lesioni e/o rotture sulle fognature comunali realizzate a regola d'arte ogni onere connesso secondo quanto richiesto dalla D.L.;
- Riparazioni, rifacimenti, sostituzioni di brevi tratti di fognature pubbliche del tipo nera/mista tramite fornitura e posa di tubazioni in PVC rigido rispondenti alla norma EN 13476-1 classe rigidità SN8 kn/mq, tubazioni in C.A., tubazioni in cls, tubazioni in pead secondo quanto indicato dalla D.L.;
- Fornitura e getto di calcestruzzo per rinfilanco tubazione;
- Realizzazione e manutenzione di pozzetti di ispezione;
- Posa in opera di chiusini stradali;
- Rinterro e costipamento degli scavi con materiali idonei (misto granulare anidro, misto cementato, sabbia di frantoio ecc...) o con altri più idonei richiesti dalla Direzione Lavori e sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate dall'esecuzione dei lavori;
- Ripristino provvisorio delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi (in materiale bituminoso, cubetti di porfido, acciottolato, lastricato, autobloccanti ecc..) preesistenti all'inizio dei lavori, secondo le disposizioni previste dal Comune di Asti e dai comuni della provincia di Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad A.S.P. S.p.A. proprietari del suolo, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) rifacimento e sigillatura dei ripristini;
  - b) completamento delle segnaletiche orizzontali;
  - c) raccordo dei ripristini in asfalto, mediante corrette fresature, alle pavimentazioni esistenti;
  - d) stretto controllo del traffico e sua canalizzazione;
  - e) corretta informazione del cantiere
- Manutenzione ordinaria delle strutture edili degli impianti di depurazione;
- Lavori vari;

#### **ART. 5 - LAVORI SU SEDIMI APERTI AL PUBBLICO TRANSITO**

I lavori in oggetto interessano sedimi aperti al pubblico transito e sono regolamentati dall'Art. 8 del Codice della Strada (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) che stabilisce gli oneri che ricadono su chi compie i lavori dagli artt. 7÷16 e dall'Art. 76 del Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420) e dagli artt. 1, 2, 5÷10 del R.D. 1933 n. 1740.

La ditta esecutrice dovrà attenersi a quanto previsto, in merito, dal nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992 e Decreto 10/07/2002 gazzetta ufficiale n.226 del 26/09/2002) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992) e successivi aggiornamenti.

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri e le responsabilità che competono in dipendenza di deviazioni ed interruzioni di traffico, in particolare: la fornitura, la posa ed il mantenimento in efficienza della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale, l'installazione di impianto semaforico, l'utilizzo di movieri, nonché le attrezzature necessarie per le deviazioni e le transennature occorrenti per gli sbarramenti, corredati dai necessari dispositivi di illuminazione notturna, rifrangenti rossi e quanto altro potrà rendersi necessario onde garantire la piena sicurezza della viabilità sia di giorno che di notte. Tali oneri e responsabilità sono richiesti anche 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori.

La ditta sarà responsabile comunque verso i terzi di qualunque inconveniente o danno possa derivare dall'inosservanza delle vigenti norme in materia.

La ditta dovrà verificare prima dell'esecuzione dei lavori di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, quali ordinanze, nulla-osta e permessi vari e dovrà segnalare alla direzione lavori la necessità di eventuale proroghe. Per cui eventuali sanzioni saranno addebitate all'impresa.

Nel caso di qualsiasi intervento che dovrà essere eseguito su sedime stradale aperto al pubblico transito il personale operativo non dovrà in nessun caso essere inferiore a due operatori oltre a quelli che conducono i mezzi operativi.

## **CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### ***ART.6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### ***ART.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO***

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i.;
- il presente documento e relativi allegati;
- l'elenco dei prezzi unitari
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Generale d'Appalto.

### ***ART.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO***

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore accetta l'esecuzione del lavoro ed implicitamente dichiara la propria disponibilità a dare pronta esecuzione alle opere oggetto di appalto dichiarandosi Impresa idonea allo scopo, che destina all'esecuzione stessa i propri mezzi, la propria organizzazione e l'opera dei propri dipendenti; parimenti, con l'assunzione dell'appalto, l'Appaltatore dichiara implicitamente di disporre di tutte le iscrizioni, autorizzazioni, licenze e di tutto quant'altro disposto per legge o regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali per compiere le opere ed effettuare le forniture e le prestazioni oggetto di appalto, sia per quanto riguarda la quantità che per quanto riguarda i modi e le località di esecuzione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza e completa accettazione sia di tutte le norme che regolano il presente appalto

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere controllato, prima della formulazione dell'offerta, la descrizione dei lavori di cui al precedente art. 4 e l'Elenco dei Prezzi Unitari e di avere, in esito a tale verifica formulato la propria offerta.

L'assunzione dell'appalto cui si riferisce il presente Documento implica inoltre da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere da eseguire.

### ***ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTORE E DOMICILIO***

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è as-

sunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **ART. 10 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti degli Artt. 1674 e 1675 del Codice Civile.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

#### **ART. 11 - RIFERIMENTI A CAPITOLATI, LEGGE E REGOLAMENTI**

Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Appalto, si richiama quanto stabilito nei seguenti capitolati e norme:

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- D.M. 23 febbraio 1971 – Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto;
- Delib. M. LL.PP. del 4 febbraio 1977 – Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lett. d) ed e) della Legge 319/76 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Norme del Nuovo Codice della Strada (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato "D.lgs. 285/92").
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Norme del regolamento recante l'esecuzione e l'attuazione del Nuovo Codice della Strada (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato "D.lgs. 495/92").
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico Sicurezza"
- Tutte le leggi sociali emanate o emanande in materia.
- Regolamento edilizio e di igiene del Comune ove si eseguono le opere oggetto di appalto.
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.lgs. 16 settembre 1996 n. 610 (in questo Capitolato viene chiamato in modo abbreviato "D.lgs. 610/96").
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per quanto applicabile ai Settori Speciali
- DPR 177/2011, "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
- La conoscenza di detti capitolati e norme viene implicitamente **riconosciuta dall'Appaltatore con la semplice presentazione dell'offerta.**

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni vigenti, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori, sia nei confronti del personale dipendente. Pertanto dovrà rispondere delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità.

### **CAPO III: TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **ART. 12 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata in **24 mesi dalla data di consegna dei lavori**.

La durata dell'appalto è comunque commisurata all'esaurimento dell'importo massimo di contratto conseguente dall'esito della procedura di gara.

L'evenienza che l'importo dei lavori sia raggiunto prima della scadenza sarà motivo per ritenere esaurito il contratto, fatta salva la facoltà delle Parti di concordarne il proseguimento, alle stesse condizioni contrattuali, fino al raggiungimento della prevista scadenza; per contro, se alla scadenza naturale, l'ammontare contabilizzato dei lavori sarà inferiore all'importo assegnato, l'Impresa non avrà titolo ad alcun risarcimento né potrà avanzare pretese, fatta salva la facoltà delle Parti di concordare la prosecuzione dei lavori alle stesse condizioni contrattuali fino a che non si raggiunga il predetto importo"

#### **ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;

Relativamente al DURC si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 4 del Decreto Legge 20.03.2014, n. 34, coordinato con la legge di conversione 16.05.2014 n. 78.

**La Direzione Lavori della Stazione Appaltante dovrà interloquire direttamente con l'Appaltatore o con un suo referente, senza dare dirette disposizioni ai prestatori d'opera dello stesso, i quali le devono ricevere dal proprio datore di lavoro, se non in casi saltuari ed isolati motivati da condizioni di urgenza, rischio o stato di necessità.**

#### **ART. 14 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Tutti i lavori appaltati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati e comunque non oltre 5 gg. dalla data dell'ordine. In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi assegnati, A.S.P. S.p.A. avrà la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 15 e nel merito si potrà avvalere della facoltà di scorporo.

I maggiori costi eventualmente derivanti dall'applicazione di quanto sopra, saranno addebitati all'Impresa all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

#### **ART. 15 - PENALI**

Per le seguenti mancanze d'intervento verranno applicate le relative penali il cui importo verrà detratto direttamente dalle rate di avanzamento dei lavori:

- 1    Nel caso di mancato rispetto dei tempi    €/g    **500,00**  
     di esecuzione indicati dall'Ufficio ASP,  
     per ciascun intervento su cui si verifica  
     l'inadempimento dei lavori, per ogni  
     giorno naturale consecutivo di ritardo -

nella ripresa dei lavori seguente un ordine di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;  
- nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2	In caso di mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e in genere di ogni cautela per l'incolumità della salute dei lavoratori in cantiere,	€/n	500,00	Per ogni singola violazione
3	Nel caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'esecuzione di interventi urgenti e/o in reperibilità.	€.	500,00	Cinquecento/00 oltre al rimborso, con semplice presentazione di nota da parte del Stazione Appaltante, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del mancato od intempestivo intervento
4	Impossibilità di contattare l'Appaltatore tramite il numero telefonico comunicato sia fisso / mobile/ fax	€.	300,00	Trecento/00
5	Mancata pulizia quotidiana dell'area di lavoro		100,00	Cento/00
6	Scorretta o mancata segnalazione area di cantiere	€.	200,00	Duecento/00
7	Mancata nomina del referente dell'impresa	€.	150,00	Centocinquanta/00
8	Mancato allontanamento dei materiali di risulta a lavori ultimati e/o scarico/deposito/abbandono in area non autorizzata	€.	500,00	Cinquecento/00
9	Uso di vestiario indecoroso	€.	50,00	Cinquanta/00
10	<b>Mancato ripristino:</b> Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori di ripristino darà luogo ad una penalità variabile da 516,00 a 2.582,00 €. che la Stazione Appaltante, in ragione della gravità della violazione e disagio procurato, ed all'insindacabile giudizio dei tecnici preposti applicherà all'Appaltatore anche su segnalazione, a mezzo verbale, da parte del Corpo di Polizia			

**La Stazione Appaltante, in caso di mancato o ritardato pronto intervento, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido ed a sua totale discrezione, all'esecuzione dello stesso.**

#### **PENALI PER RIPRISTINI**

**Ogni segnalazione pervenuta in forma scritta da parte degli Enti proprietari delle strade e/o accertata dalla Direzione Lavori, relativa a ripristini stradali non effettuati o effettuati non correttamente, comporterà comunque l'addebito della penalità minima prevista al p.to 10 di €.516,00 che verrà automaticamente inserita nello stato di avanzamento del mese di competenza.**

Le contestazioni pervenute ad ASP da Enti esterni per carenze nella realizzazione dei lavori saranno addebitate all'Appaltatore nel SAL del mese di competenza.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel CSA comporterà la reiterazione delle penalità e potrà comportare la risoluzione del contratto.

Le penalità previste al primo comma saranno addebitate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante con detrazione diretta sulle rate di avanzamento lavori.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 16 del presente Documento in materia di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo imputabile all'Appaltatore, resta inoltre facoltà dell'Ente Appaltante richiedere il rimborso degli oneri sostenuti per le ulteriori spese di assistenza e di gestione del cantiere nonché, a proprio insindacabile giudizio, procedere all'incameramento della cauzione o di un importo equivalente sulle somme a credito dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente Appaltante a cagione dei ritardi.

E' ammessa la parziale o totale disapplicazione della penale quando l'Ente Appaltante riconosca che, in tutto o in parte, il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore.

#### **ART. 16 - ORDINI DI SERVIZIO - DIREZIONE DEI LAVORI**

La rappresentanza dell'Amministrazione Appaltante presso il cantiere è delegata al Direttore dei Lavori, con il compito di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformità all'ordine di lavoro trasmesso.

**Il Direttore dei Lavori potrà delegare i propri collaboratori ad accedere in ogni momento al cantiere, al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.**

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori o delegato, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori o suoi collaboratori avranno la facoltà:

- di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori;

- di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori o suo delegato per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli **Ordini di Servizio**, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

#### **ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri già specificati nel presente Capitolato ed a quelli indicati nel Capitolato Generale dei LL.PP. saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- la Direzione Cantiere tramite **un tecnico qualificato**, che dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori stessi dall'inizio all'ultimazione;
- la fornitura, posa in opera e sorveglianza continua sul cantiere 24 ore su 24 di barriere, protezioni e cartelli secondo le norme di sicurezza vigenti e le prescrizioni della Direzione Lavori;
- la segnaletica stradale e la guardia 24 ore su 24 occorrente per le deviazioni o le limitazioni della viabilità richieste dai lavori, secondo le norme e le disposizioni degli organi competenti;

- il ripristino a perfetta regola d'arte di tutte le opere e manufatti di terzi eventualmente danneggiati nel corso degli scavi.
  - il mantenimento, fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese;
  - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre Imprese che eseguono forniture o lavori per conto dell'Ente appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - produrre il "rapporto d'intervento" per ogni singolo lavoro corredato della necessaria documentazione fotografica atto a dimostrare l'avvenuta corretta esecuzione a regola d'arte degli stessi.
- Egli è altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. Il corrispettivo di tutti gli obblighi di cui sopra è compreso nel prezzo dei lavori.

## **CAPO IV : DISCIPLINA ECONOMICA**

### ***ART. 18 - ANTICIPAZIONE***

Per il presente appalto, in ragione della sua natura NON è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

### ***ART. 19 - DOCUMENTI CONTABILI***

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalle norme, in quanto applicabili, del Regolamento; altrettanto varrà per le osservazioni e per le riserve dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul Certificato di Regolare Esecuzione.

### ***ART. 20 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI***

L'Appaltatore dovrà provvedere al personale ed ai mezzi necessari per i sopralluoghi delle opere, che si dovranno sempre fare in modo analitico, salvo le eccezioni indicate in questo Capitolato.

In tutti i prezzi che regolano il presente appalto si intendono comprese e compensate ogni provvista, mano d'opera e spese occorrenti a dare ciascuna categoria di lavori e provviste in opera perfettamente compiuta ed in stato collaudabile, comprese tutte indistintamente le opere provvisoriale, le indennità per occupazioni temporanee, la rifusione di danni ai terzi e le eventualità prevedibili e non prevedibili, escludendo così ogni possibilità di pretese di aumento di prezzo, di indennità, di speciali compensi e di rescissione di contratto per lavori ed opere provvisoriale e per casi anche di forza maggiore o per mancanza di specificazione negli articoli del Capitolato e dell'Elenco prezzi.

Le prestazioni di mano d'opera in economia e i noleggi di mezzi d'opera saranno valutati in base alle effettive ore lavorate ed alla qualifica degli operai ed alla categoria dei mezzi richiesti dalla Direzione Lavori, e pertanto senza alcun compenso suppletivo se l'Appaltatore impiegherà nei lavori in questione operai e mezzi diversi da quelli richiesti.

In tutti i documenti ciascuna voce dovrà essere preceduta e contraddistinta dal numero caratteristico progressivo corrispondente alla voce dell'elenco prezzi.

Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi in contraddittorio ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito documento contabile.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

### ***ART. 21 - NORME PER LA MISURA E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI***

I lavori verranno contabilizzati in economia in base ai prezzi unitari di cui all'allegato "Elenco prezzi" decurtati del ribasso offerto dall'Appaltatore, al quale è dovuto pertanto solo il corrispettivo per il lavoro effettivamente eseguito e contabilizzato dalla Stazione Appaltante con le modalità previste dall'articolo 179 del regolamento generale.

L'Appaltatore dichiara di aver assolto l'obbligo di effettuare accurata valutazione della tipologia e delle condizioni nelle quali i lavori dovranno essere eseguiti, onde valutare con esattezza tutti gli oneri relativi. Con-

seguentemente, nel ribasso offerto per l'esecuzione di tutti i lavori dovrà intendersi compreso tutto ciò che occorre per eseguire le opere complete e finite a regola d'arte.

Nel corrispettivo dovranno intendersi compresi, e saranno quindi in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti alla realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, compresi quelli per lo spostamento provvisorio e/o definitivo dei sotto-servizi che interferiscono con il cantiere ed il loro definitivo ripristino.

## **CAPO V: CONTABILITA' E MISURAZIONI**

### ***ART. 22- DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI***

Ai lavori effettivamente eseguiti, alle provviste ed alle prestazioni d'opera verranno applicati i prezzi, assoggettati al ribasso offerto, dell' **Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto**.

**Tutti i prezzi sono già comprensivi di utile d'Impresa e spese generali.**

### ***ART. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO***

I lavori verranno pagati in economia in base ai prezzi unitari di cui all'allegato "Elenco prezzi" decurtati del ribasso offerto dall'Appaltatore, al quale è dovuto pertanto solo il corrispettivo per il lavoro effettivamente eseguito e contabilizzato dalla Stazione Appaltante.

Le misure saranno verificate in contraddittorio man mano che si procede nei lavori e riportate su appositi firmati documenti contabili (liste operai + mezzi -liste provviste/materiali) dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, per poi essere riportate sul registro di contabilità sul quale, a chiusura di ogni S.A.L., dovranno essere annotate eventuali riserve dell'Appaltatore.

I costi della sicurezza saranno valutati anch'essi a misura in base all'effettiva messa in esercizio degli apprestamenti necessari per eseguire le lavorazioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50 per cento** da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I lavori saranno pagati a **stati di avanzamento mensili** che dovranno, per ciascun mese, **essere redatti entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento**

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi successivamente alla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori.

L'emissione da parte dell'Impresa delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e del relativo certificato di acconto da parte del Responsabile del Procedimento.

Tali fatture, redatte sulla scorta dei S.A.L. come sopra precisato, conterranno l'importo dei lavori relativo al mese in oggetto depurato del ribasso d'asta contrattuale, delle trattenute a garanzia previste dalla legge e altre eventuali trattenute previste dal presente Capitolato.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 20.03.2014 n. 34 coordinato con la legge di conversione 16.05.2014 n. 78, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici, del DURC in corso di validità.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento, e pertanto di alcun pagamento, prima di aver verificato la regolarità dei pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile (D.U.R.C.).

La liquidazione delle fatture sarà altresì subordinata alle disposizioni di cui all'art.48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n°602 e s.m.i.



#### **ART. 24 - PAGAMENTO DEL SALDO**

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

#### **ART. 25 - REVISIONE PREZZI**

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **ART. 26 - LAVORI E PREZZI NON PREVISTI**

L'Impresa non potrà rifiutarsi di eseguire lavori non specificati nell'allegato Elenco Prezzi Unitari. Qualora nell'elenco succitato non siano previsti prezzi per lavorazioni particolari resesi nel frattempo necessarie, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, desumendoli dal prezzario regionale ultimo disponibile e, qualora non presenti, definiti in contraddittorio con l'Appaltatore.

#### **ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'Ente Appaltante, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 potrà autorizzare esclusivamente cessioni di credito solo parziali con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'Appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17.04.58 n° 827 Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza. La cessione potrà avvenire unicamente a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Ente Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

La cessione è comunque subordinata al benessere dell'Ente Appaltante.

### **CAPO VI: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

#### **ART. 28 - CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di Invito.

.Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione dei lavori.

#### **ART. 29 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell'Appaltatore, dai soggetti di cui all'Art.93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione.

zione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

**Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la sua mancata costituzione in tempo utile determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte dell'Ente appaltante.**

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

#### **ART. 30 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE PER DANNI DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose ed animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essi connesse; si impegna quindi a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo sino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 3.000.000,00; la polizza dovrà anche avere idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od impianti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato pari ad € 3.000.000,00

Dovrà avere la durata dell'appalto e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale assicurato almeno pari ad € 3.000.000,00 col limite pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di mancanza della polizza, ASP potrà risolvere il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore e procedere all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La polizza di cui sopra dovrà obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 (art. 27 Regolamento)

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione lavori, nonché degli incaricati della consegna delle forniture. La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto e cioè dalla consegna dei lavori fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Essa deve essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'appaltatore assume la responsabilità esclusiva dei danni provocati a persone, cose ed animali comunque prodottisi in conseguenza od in occasione dell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essi connesse; si impegna quindi a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo sino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 3.000.000,00; la polizza dovrà anche avere idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai danni provocati ai suoi beni od impianti e da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati con massimale assicurato pari ad € 3.000.000,00

Dovrà avere la durata dell'appalto e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, con massimale assicurato almeno pari ad € 3.000.000,00 col limite pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di mancanza della polizza, ASP potrà risolvere il contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore e procedere all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La polizza di cui sopra dovrà obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004, n. 123 (art. 27 Regolamento)

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Ente appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione lavori, nonché degli incaricati della consegna delle forniture. La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore dell'Ente appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto e cioè dalla consegna dei lavori fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Essa deve essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

#### **ART. 31 - STIPULAZIONE ED ESECUTORIETA' DEL CONTRATTO**

L'Ente appaltante inviterà l'Aggiudicatario a presentarsi alla firma del regolare contratto, previa presentazione della documentazione che gli verrà richiesta.

Qualora non vi provveda entro 30 giorni dalla data prefissatagli, sarà facoltà dell'Ente di soprassedere alla stipulazione del contratto.

Il rifiuto da parte dell'Aggiudicatario a sottoscrivere il contratto di appalto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale e la ripresa della procedura di appalto in base alla procedura selettiva, fatto salvo il diritto dell'Ente al recupero dei danni subiti.

Il contratto si intende vincolante per l'Ente appaltante soltanto dopo che ne sia stata dichiarata l'esecutorietà a termini di legge.

L'eventuale fallimento dell'Appaltatore determina lo scioglimento del contratto, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi da parte della stazione appaltante.

#### **ART. 32 - SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese contrattuali (bollo, registro, copia del contratto, ecc...);
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la funzionalità degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri e all'esecuzione delle prestazioni afferenti i lavori in appalto dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto regolato dal presente Documento è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Documento si intendono al netto di I.V.A.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **ART. 33 - CONDOTTA DEI LAVORI E TERMINI DI ESECUZIONE**

Per le ordinarie attività di manutenzione l'Ufficio ASP ordinerà di volta in volta l'intervento da eseguire all'Appaltatore tramite fax o posta elettronica; i lavori dovranno avere inizio ed essere conclusi nei tempi richiesti senza sollevare pretese di compensi o altre eccezioni anche nel caso che queste siano ritenute in contrasto coi propri interessi.

**Anche in ragione della natura pubblica del servizio idrico integrato e degli interessi generali da esso coinvolti, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di ASP s.p.a. le risorse - sia in termini di personale che di attrezzature - necessarie a garantire l'esecuzione contemporanea di n. DUE interventi/cantieri, anche dislocati in luoghi diversi nel territorio del comune di Asti o in alternativa nei comuni della provincia di Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad A.S.P. S.p.A.**

La contemporaneità degli interventi da eseguire non potrà costituire valido motivo di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni richieste, che dovranno essere eseguite tutte comunque nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati dall'Ufficio ASP.

La mancata esecuzione di un numero di interventi pari a TRE costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno e l'esecuzione in danno dell'Appaltatore. L'Appaltatore non potrà addurre alcuna valida motivazione per ritardare e/o rifiutare l'esecuzione dell'intervento richiesto in urgenza, pena l'esecuzione in danno dello stesso con addebito dei relativi costi oltre alle penali previste.

**Per far fronte a situazioni che rivestano carattere di urgenza e non siano differibili, l'Appaltatore si obbliga a garantire un servizio di reperibilità / pronto intervento per 24 h/die per tutta la durata del contratto.** A tal fine sarà tenuto a comunicare ad ASP entro 5 giorni dalla stipula del contratto il numero di rete fissa e/o numero di telefono cellulare di riferimento.

**L'intervento che riveste carattere di urgenza dovrà essere svolto entro 2 ore dalla chiamata come in appresso specificato:**

**A) entro 1 ora dalla chiamata – messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intervento**

**B) entro l'ora successiva dare concreto inizio ai lavori**

nei termini e secondo le indicazioni impartite da A.S.P. in qualsiasi condizione di tempo ed anche in orario notturno o festivo.

L'Appaltatore non potrà addurre alcuna valida motivazione per ritardare e/o rifiutare l'esecuzione dell'intervento richiesto in urgenza, pena l'esecuzione in danno dello stesso con addebito dei relativi costi oltre alle penali previste nel successivo articolo 6. La mancata esecuzione anche di un solo intervento richiesto in urgenza costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima la Stazione Appaltante ad agire per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

## CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **ART. 34- SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 % (trenta per cento, art. 105 del D.Lgs.n°50/2016), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta o dell'eventuale variante, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; **l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;**
- che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di Imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che l'Appaltatore abbia indicato nel contratto di cui al punto precedente, sottoscritto con i subappaltatori e/o subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relative all'opera, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa
- che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante, trasmetta all'Ente stesso la documentazione attestante che il Sub-Appaltatore è in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del Sub-Appaltatore, cause di esclusione dalle pubbliche gare né alcuno dei divieti, sospensioni o decadenze previsti dall'art. 10 della legge n° 575 del 1965, e s.m.i., nonché sanzioni interdittive comminate ex D. Lgs 8.6.2001, n° 231. A tale scopo debbono osservarsi gli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle Imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n° 252 del 1998 e con riferimento all'art. 105 del D.Lgs.n°50/2016 ; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n° 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. n° 252 del 1998,
- sia stato predisposto e depositato il POS da parte dell'Impresa Subappaltatrice, accettato dall'Appaltatore e controfirmato dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Il subappalto e l'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Ente Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Ente Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. L'affidamento di lavori in subappalto o a cottimo comporta che dette Imprese devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, il che significa che il Sub Appaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori

L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, sono tenuti a comunicare agli Enti Previdenziali l'intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto ed a trasmettere con tempestività e comunque prima dell'inizio lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano per le misure della sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido verso l'Ente Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subap-

palto; tale responsabilità permane anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dall'Ente Appaltante o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunica all'Appaltatore, al Sub Appaltatore ed alla Direzione suddetta l'inadempienza accertata.

Nel caso di non regolarità contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Ente Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante e non ha titolo a risarcimento danni.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di Imprese ed ai consorzi anche sotto forma di società, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### **ART. 35 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente medesimo da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Ove, in corso d'opera, l'Ente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che i Subappaltatori risultano incompetenti o indesiderabili, al ricevimento di comunicazione scritta al riguardo l'Appaltatore dovrà adottare immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità, per l'Ente Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **ART. 36 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

L'Appaltatore provvede a corrispondere direttamente ai Subappaltatori l'importo dei lavori da essi eseguiti. È fatto obbligo all'Appaltatore di: assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### ***ART. 37 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI***

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente articolo.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n°81, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### ***ART. 38 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA***

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008, per i contenuti minimi del documento, che deve essere redatto con particolare riferimento allo specifico cantiere, alle metodologie, ai rischi ad esso connessi. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

*(CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI)*

Dalle informazioni scambiate tra le Parti e in considerazione delle scelte organizzative riguardo all'esecuzione dell'appalto non risultano sussistere al momento della stipula del presente contratto i presupposti stabiliti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento; qualora tali presupposti dovessero verificarsi, ciascuna delle Parti si farà diligente nell'informare l'altra. In tale caso, verrà redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento, il quale formerà parte integrante del contratto d'appalto.

Dalle informazioni scambiate tra le Parti e in considerazione delle scelte organizzative riguardo all'esecuzione dell'appalto non risultano sussistere al momento della stipula del presente contratto rischi da interferenze; qualora tali rischi dovessero insorgere, ciascuna delle Parti si farà diligente nell'informare l'altra per addivenire alla redazione del DUVRI, da allegarsi al contratto. In tale caso verrà redatto il DUVRI.

Qualora a seguito di scelta operativa da parte dell'appaltatore dovesse verificarsi la necessità da parte della Stazione Appaltante di incaricare un coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, i relativi costi saranno a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### ***ART. 39 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA – VERIFICHE E CONTROLLI PRESSO LE AREE DI CANTIERE***

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza sono redatti in conformità, per quanto richiesto dall'ALLEGATO XV del D.Lgs 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi degli artt. 95 e 96. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa affidataria al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 97 è tenuta a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**L'Ente committente si riserva il diritto di visitare ed ispezionare le aree di cantiere e sottoporle a periodici controlli anche senza preavviso.**

Compito e scopo di tali controlli e verifiche è attuare una collaborazione fattiva con le Imprese al fine di adempiere alla regolarità contributiva e permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in contratto, mettendo in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendono necessari per tutelare l'incolumità del lavoratore e prevenire gli infortuni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

Le Imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del LUL e registro presenze, tutti regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in essere; inoltre, deve essere messa a disposizione immediatamente, a semplice richiesta dell'Ente committente o della Direzione dei lavori:

- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore presente nello specifico cantiere;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti all'INPS ed alla Cassa Edile;
- copia della denuncia INAIL riferita all'appalto (per il nuovo lavoro).

In materia di sicurezza, l'Appaltatore e le Imprese esecutrici (anche con noli a caldo) hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, ed aggiornati, i previsti Piani di sicurezza.

## **CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### ***ART. 40 - MANTENIMENTO DELLE OPERE ESEGUITE***

Sino all'emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione il mantenimento delle opere eseguite sarà a carico e responsabilità esclusive dell'Appaltatore; la Stazione Appaltante però potrà anche prima, e dietro semplice ricognizione in contraddittorio dello stato delle opere, prendere in consegna provvisoria ed usare una parte od il complesso delle medesime, senza che ciò possa significare accettazione da parte della Stazione Appaltante delle opere eseguite, dovendosi realizzare questa accettazione solo dopo favorevole approvazione del certificato da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza e del mantenimento, con tutti gli oneri connessi, degli scavi colmati e dei ripristini definitivi eseguiti, sino al momento della consegna dei medesimi all'Ente proprietario del suolo e comunque non oltre i 12 mesi.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere spontaneamente o dietro semplice invito della Stazione Appaltante alla riparazione immediata dei cedimenti, rotture, buche e guasti che si verificassero per qualsiasi causa. Saranno pure a carico dell'Appaltatore i lavori di riparazione o rifacimento della pavimentazione di cui venisse richiesta l'esecuzione all'atto del collaudo quale condizione per il buon esito dello stesso.

### ***ART. 41 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE***

Al termine dei lavori, entro **dieci giorni dalla richiesta scritta dell'Appaltatore**, il Direttore dei lavori redige il **certificato di ultimazione dei lavori**.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno ad A.S.P. S.p.A.. Allo scadere del termine fissato per l'eventuale ripristino, il Direttore dei lavori procederà ad un nuovo accertamento sommario.



Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei Lavori compila il **Conto finale** entro **3 mesi dalla data dell'accertamento sommario di esito positivo**. A seguito dell'accertamento sommario di esito positivo di cui sopra, avranno inizio le operazioni per la verifica della regolare esecuzione, che si concluderanno, entro 3 mesi, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 42 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il **certificato di regolare esecuzione, nulla ostando, è emesso dal Direttore dei Lavori entro il termine di 3 mesi** dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori oggetto di programmazione (intendendosi in tale data ultimate tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore) .

Se in sede di visita per la stesura del certificato di regolare esecuzione venissero riscontrati difetti o manchevolezze, l'Impresa sarà invitata a porvi rimedio ed a consegnare detti lavori di completamento finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, dopo di che si procederà alla liquidazione totale. In difetto, la Stazione Appaltante farà eseguire in proprio i lavori contestati addebitando l'importo all'Impresa.

Il certificato di regolare esecuzione attestante l'importo della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, dedotta dal conto finale decurtato degli addebiti eventualmente contestati, dovrà contenere i risultati dei collaudi effettuati in corso di contratto ed essere sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall'Impresa.

**Il certificato di regolare esecuzione così emesso, ha carattere provvisorio;** assume carattere definitivo con la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dopo 24 mesi. Qualora la predetta approvazione non intervenga entro 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, questo si intende tacitamente approvato.

Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è comunque tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo delle cauzioni prestate dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ed al pagamento della rata di saldo previa costituzione di copertura assicurativa, che dovrà avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se le opere eseguite sono soggette ad autorizzazione di Enti Terzi (Comuni, Province, ecc.) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione è subordinata all'approvazione degli stessi Enti dei lavori eseguiti.

Successivamente all'effettuazione del Certificato di regolare esecuzione, l'Impresa sarà comunque responsabile di ogni infortunio o danno a terzi e/o ad A.S.P. S.p.A. che dovesse in seguito verificarsi in dipendenza di deficienze non rilevabili o non rilevate in sede di collaudo, imputabili alla stessa Impresa, che sarà tenuta a rifonderlo sollevando in proposito A.S.P. S.p.A.

### **CAPO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **ART. 43 - ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### **ART. 44 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Asti ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.

#### **ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RALLENTAMENTO E SOSPENSIONE DEI LAVORI**

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla **risoluzione del contratto** secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento della cauzione e alla **rescissione del contratto** qualora si verifichino le seguenti situazioni:

1) **Mancato intervento entro 2 ore in caso di EMERGENZA E/O PRONTO INTERVENTO**, per almeno **due volte** durante la durata del contratto, in quanto equivarrà alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il lavoro appaltato.

2) **Mancato intervento PROGRAMMATO** qualora l'Impresa non provveda entro 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, dal richiamo scritto a compiere i lavori in ritardo, **per più di tre volte**, in quanto equivarrà a grave negligenza dell'appaltatore

3) **il verificarsi complessivamente per più di SEI volte delle negligenze e/o mancanze di cui ai punti n. 3-5-7-8-10 di cui all'art. 15.**

I ritardi dipendenti da cause non attribuibili a negligenza dell'Appaltatore non potranno costituire oggetto di risarcimento per l'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà esclusivamente il diritto di richiedere la sospensione dei lavori, con relativo prolungamento del termine utile per l'ultimazione delle opere.

L'Appaltatore ha diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo. Oltre a quanto direttamente disposto dal codice civile o in altre parti del presente Capitolato speciale la Stazione Appaltante, previa costituzione in mora dell'Appaltatore ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

#### **ART. 46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile Unico del procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

#### **ART. 47 - ASSUNZIONE E ASSICURAZIONE DEL PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà assumere gli operai e provvedere alla loro retribuzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a tutte le assicurazioni sociali obbligatorie, uniformandosi alle disposizioni legislative, ai regolamenti ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti ed a quelli che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni spetterà esclusivamente all'Appaltatore.

Per l'orario di lavoro, i salari ed il riposo settimanale, essa dovrà osservare gli accordi sindacali e le disposizioni di legge vigente o che fossero in seguito emanate.

Occorrendo per particolari opere turni di lavoro continuativi in modo che la giornata lavorativa sia utilizzata al massimo da diverse squadre di operai, il relativo programma dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.

In nessun caso verranno riconosciute maggiorazioni sui prezzi per le opere a misura, anche nell'eventualità di esecuzione con turni di lavoro o in ore fuori orario, notturne o festive.

L'Appaltatore dovrà, a semplice richiesta della Direzione Lavori, sostituire quelli fra i suoi dipendenti che non risultassero accettati alla Direzione stessa.

#### **ART. 48 - CODICE ETICO D. LGS.N.231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI**

A.S.P. S.p.A. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, disponibile sul sito web: <http://www.asp.asti.it>.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di A.S.P. S.p.A. e si impegna ad adottare – nel contesto del rapporto contrattuale – comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di A.S.P. S.p.A.

In particolare, l'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231, e s.m.i., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

### **CAPO XII - NORME FINALI**

#### **ART. 49 - QUALITÀ DEI MATERIALI IN GENERE**

Tutti in genere i materiali occorrenti dovranno essere della migliore qualità, privi di difetti, e lavorati a perfetta regola d'arte.

La Direzione Lavori si riserva comunque sempre di far eseguire esperimenti e controlli per accertare la rispondenza dei materiali alla loro destinazione.

A richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore è tenuto a giustificare la provenienza di ogni materiale, la Direzione Lavori avrà accesso alle bolle di consegna dei materiali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di provvedere direttamente alla fornitura di materiali da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori.

In tal caso, se i Prezzi Unitari di Elenco comprendono anche la fornitura dei suddetti materiali, si provvederà a defalcare dall'importo delle opere in tal modo valutate, l'importo dei materiali forniti dalla Stazione Appaltante, da valutarsi in base ai relativi Prezzi di Elenco per la fornitura dei materiali a piè d'opera.

Qualora si tratti di lavori su suolo pubblico, l'Appaltatore dovrà osservare in modo particolare, oltre a tutte le prescrizioni di Capitolato in materia di prevenzione infortuni e di segnalazioni stradali, le norme del Codice della Strada nonché tutte le disposizioni impartite dai competenti Uffici Tecnici dei Comuni interessati dai lavori.

L'incarico di esecuzione dei lavori avverrà di volta in volta - a seconda delle necessità del servizio, dell'urgenza dei lavori da eseguire e delle disponibilità dei materiali - comunque, salvo i casi di particolare urgenza, in tempo utile affinché l'Appaltatore possa predisporre il rilevamento dei servizi esistenti nel sottosuolo e la posa dell'idonea segnaletica stradale in loco per l'apertura del cantiere.

In dipendenza di particolari esigenze tecniche, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, parte delle opere previste dal capitolato potrà essere eseguita dal personale della Stazione Appaltante o affidata ad altra Appaltatore.

All'Appaltatore è fatto assoluto divieto dell'uso di mezzi ed attrezzature della Stazione Appaltante. La Direzione Lavori della Stazione Appaltante dovrà interloquire direttamente con l'Appaltatore o con un suo referente, senza dare dirette disposizioni ai prestatori d'opera dello stesso, i quali le devono ricevere dal proprio datore di lavoro, se non in casi saltuari ed isolati motivati da condizioni di urgenza, rischio o stato di necessità.

#### **ART. 50 - FORNITURE MATERIALI**

##### **MATERIALI FORNITI DALL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà di norma fornire (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- tutti i materiali di consumo necessari all'attuazione delle opere;
- i carburanti e i lubrificanti per le proprie macchine, grassi, solventi, ecc.;
- i materiali per i rinterri e i ripristini (sabbia, ghiaia, pozzolana, pietrisco, bitume, ecc.).

I materiali forniti dall'Appaltatore dovranno essere conformi alle specifiche fornite dalla Stazione Appaltante.

te. In mancanza di specifiche, i materiali dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione della Stazione Appaltante.

L'impiego di materiali non approvati dalla Stazione Appaltante comporta il rifacimento delle opere da parte dell'Appaltatore a sua cura e spese.

L'Appaltatore riconsegnerà alla Stazione Appaltante anche i rottami provenienti da materiali di proprietà della Stazione Appaltante.

Le forniture dei materiali effettuate dall'Appaltatore in base alle prescrizioni della Direzione Lavori e dei Rispettivi Responsabili saranno:

- **se presenti** nell'Elenco prezzi annesso al C.S.A. inserite in contabilità e assoggettate a ribasso;
- **se non presenti** nell'Elenco prezzi annesso al C.S.A. liquidate, con separato ordine dal RUP sulla base di una relazione giustificativa del Responsabile che ha ordinato l'intervento

#### ***PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO***

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà della Stazione Appaltante e per essi il Direttore Lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, oppure potrà disporre l'immediato trasporto, lo scarico e l'accatastamento in aree indicate in forma gratuita entro una distanza stradale di 300 m dal cantiere, l'eventuale reimpiego per il rinterro, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi su ordine del Direttore Lavori.

Qualora non utili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di risulta a cura dell'Appaltatore dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata per la categoria pertinente od allocati in deposito temporaneo su spazi resi disponibili dall'Appaltatore.

Nel primo caso, su richiesta del Direttore Lavori, dovrà essere consegnato il certificato di scarico del gestore della discarica, mentre nel secondo caso, l'Appaltatore dovrà presentare una dichiarazione contenente l'eventuale autorizzazione, l'indicazione del luogo ed il titolo di disponibilità di esso.

#### ***ART. 51 - TERRE E ROCCE DA SCAVO***

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### ***ART. 52 - CUSTODIA DEL CANTIERE***

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante

#### ***ART. 53 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI***

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

**ELENCO COMUNI GESTIONE RETE FOGNARIA**

N°ORD.	COMUNI	PROVINCIA
1	Asti	AT
2	Antignano	AT
3	Cantarana	AT
4	Celle Enomondo	AL
5	Cisterna	AT
6	Ferrere	AL
7	Monale	AL
8	Revigliasco	AL
9	San Damiano	AT
10	San Martino Alfieri	AT
11	Tigliole	AL
12	Villafranca	AT